

STATUTO

**SMILEVIL SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMOGLI GE VIA CASTAGNETO
SEIA' 31

Numero REA: GE - 466649

Codice fiscale: 02186150997

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2013 - Statuto completo	2
--	---

Fra le sottoscritte comparenti è costituita una società cooperativa sociale,
con denominazione, scopo, sede, durata e funzionamento di cui al qui di
seguito riportato-----

-----**STATUTO**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**-----

-----**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**-----

È costituita una società cooperativa denominata “**SMILEVIL SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S.**”, validamente identificabile
anche come “**SMILEVIL S.C.S. - ONLUS**”. La cooperativa si configura a
mutualità prevalente, ed in quanto tale, deve indicare negli atti e nella
corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a
mutualità prevalente. L’organo amministrativo ha il compito di verificare il
mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli
adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualità prevalente.

La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo statuto,
dai patti espressi negli eventuali regolamenti previsti dalla legge, dalle
norme del titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto
compatibili, dalle norme per le società a responsabilità limitata.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio.-----

-----**Articolo 2 (Sede e sedi secondarie)**-----

La cooperativa ha sede legale nel comune di Camogli (GE), all’indirizzo
denunciato presso il registro delle imprese, ai sensi dell’art. 111-ter del
R.D. 30 marzo 1942, n. 318.-----

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.-----

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.-----

-----**Art. 3 (Durata)**-----

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilanovanta (31.12.2090) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.---

-----**TITOLO II**-----

-----**SCOPO – OGGETTO**-----

-----**Art. 4 (Scopo mutualistico)**-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.-----

Attraverso la gestione della cooperativa i soci intendono conseguire il seguente scopo mutualistico:-----

La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) della Legge n. 381 del 08/11/1991. L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per

oggetto: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi [art. 1), lettera a) della L. 381/ 91] COME ANCHE L'EVENTUALE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZI DIVERSI. Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:-----

sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di servizi di riabilitazione; di gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; di orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie tanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/ o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili; di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive

finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio, case famiglia come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari; di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento. -----

In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, purchè non nei confronti del pubblico e finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni, avvalli e garanzie di ogni genere, anche reali, nonché qualsiasi altra operazione che sia ritenuta necessaria od anche soltanto opportuna o utile per il conseguimento, anche indiretto, dello scopo sociale. La Società potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia, nonché affidare a terzi appalti,

subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la società potrà assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati, come anche stipulare accordi e convezioni con Regioni, Provincie, Comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale, potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od altri enti economici e non, comprese le associazioni anche non riconosciute, sempreché ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento dello scopo sociale. Potrà, inoltre, fare adesione e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito; nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. All'occorrenza, la Società potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale,

richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale.

L'assemblea dei soci deciderà circa l'impostazione dell'attività sociale, nell'interesse generale della cooperativa e dei suoi soci.-----

-----**Articolo 5 (Requisiti di mutualità)**-----

È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:-----

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;-----

c) l'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

e) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.-----

-----**Art. 6 (Svolgimento del rapporto mutualistico)**-----

I soci lavoratori, con l'adesione, stabiliscono con la cooperativa un rapporto in forza del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo dell'azienda, partecipano responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione. Essi contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali, compatibilmente con lo stato di attività e di volume della stessa e con le modalità stabilite dal presente statuto e dall'eventuale Regolamento Interno.-----

Le regole di svolgimento del rapporto mutualistico ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere integrati in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u.c. del codice civile.-----

Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento a parità, qualitativa e quantitativa, di scambio mutualistico.-----

-----**Art. 7 (Oggetto sociale)**-----

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:-----

Intervenire a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro, con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle aree: materno infantile, età evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia; -----

a) Gestire per conto degli enti locali, per conto di enti privati ed enti pubblici ed in proprio, anche in accordo con le strutture socio sanitarie esistenti, servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali; ludoteche; centri educativi prescuola e doposcuole; gestione di asili nido e baby parking;-----

b) Studi e verifiche dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo e statistico e sociologico; -----

c) Interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio; -----

d) Interventi in corsi di formazione professionale;-----

e) Interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti; -----

f) Attività di informazione e di promozione culturale e corsi educativi multidisciplinari anche per strutture scolastiche; -----

g) Attività ricreative e sportive; -----

h) Attività editoriali e pubblicitarie relative allo scopo e all'oggetto sociale;

i) Attività di turismo sociale; -----

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché

compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, precisandosi che le attività finanziarie non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere strumentali all'oggetto sociale, potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

Qualora la Cooperativa lo ritenga necessario, essa potrà avvalersi degli strumenti finanziari previsti dalla legge. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.-----

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies Codice Civile.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 8 (Soci operatori)-----

Possono essere soci:-----

a) i lavoratori di ambo i sessi che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;-----

b) i lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato;-----

c) tutti coloro che, maggiorenni, possono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;-----

d) le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati, secondo il disposto e le modalità previste dall'art. 11 della Legge 381/91.-----

Possono essere ammessi a far parte della cooperativa elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.-----

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione. Possono inoltre essere soci i minori autorizzati e tutelati secondo quanto dispone la norma in merito.-----

-----**Art. 9 - Soci volontari**-----

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente. Il loro numero non deve superare la metà del numero complessivo dei soci così come previsto dalla Legge 08/11/1991 n. 381.-----

In materia di lavoro, ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge vigenti per il lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione della norma in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.--

Le prestazioni dei soci volontari vengono disciplinate da un regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci e concorde con le disposizioni della Legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

-----**Art. 10 (Domanda di ammissione)**-----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo.-----

La domanda delle persone fisiche deve specificare:-----

a) cognome, nome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti, la condizione professionale, le specifiche competenze possedute;-----

c) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

d) ogni altro documento che venga ritenuto, necessario dall'Organo Amministrativo.-----

La domanda delle persone giuridiche o degli enti deve specificare:-----

a) ragione sociale della società, sede legale ed amministrativa, partita IVA;
b) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e domicilio del Presidente o della persona a cui è stata delegata la rappresentanza in seno alla Cooperativa;-----

c) l'attività svolta dalla Società;-----

d) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;----

e) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

f) ogni altro documento che venga ritenuto necessario dall'Organo Amministrativo.-----

Tutte le domande, indistintamente, devono contenere inoltre una esplicita dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto in ogni sua parte, di eventuali regolamenti interni, delle delibere adottate legalmente dagli organi sociali.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica e sociale svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.---

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----**Art. 11 (Obblighi del socio)**-----

Aderendo alla società i soci si obbligano:-----

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;-----

b) a contribuire e partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;-----

c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società;-----

d) al versamento:-----

- del capitale sociale nella misura, con le modalità e nei termini che saranno fissati dall'organo amministrativo, il quale dovrà attenersi ai criteri definiti dall'Assemblea dei soci;-----

- del sovrapprezzo non restituibile eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.-----

-----**Art. 12 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.---

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

-----**Art. 13 (Perdita della qualità di socio)**-----

La qualità di socio di perde:-----

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso o esclusione se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----**Art. 14 (Recesso del socio)**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) che abbia deliberato la liquidazione volontaria, trattandosi di società o ente.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.-----

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda il rapporto sociale.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----**Art. 15 (Esclusione)**-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- d) che non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;-----
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;-----
- f) che in qualunque modo danneggi, moralmente o materialmente, la società.-----

Nei casi indicati alle lettere b), c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo raccomandata a mettersi in regola. Sempre che il socio si mantenga inadempiente l'esclusione avrà luogo trascorso un mese da detto invito.-----

Il consiglio di amministrazione deve pronunciare l'esclusione nei confronti dei soci che incorrano in provvedimento di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e/o altra procedura concorsuale o dichiarati interdetti, inabilitati o che siano stati condannati a pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.-----

-----**Art. 16 (Liquidazione)**-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma dei successivi articoli, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

-----**Art. 17 (Morte del socio)**-----

In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 16.-----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 10.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.-----

**Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità -
-----dei soci cessati)-----**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove

previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 19 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 20 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato-----

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore minimo di Euro venticinque (25,00). La quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;-----

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo non restituibile delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.12;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.----

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.-----

-----**Art. 21 (Bilancio di esercizio)**-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio di ogni anno al 31 dicembre dell'anno successivo.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.---

L'assemblea che approva il bilancio delibera circa gli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;-----

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

-----**Art. 22 (Ristorni)**-----

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, da erogare ai soci in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico.-----

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri indicati nell'eventuale Regolamento Interno che, in forza del precedente art. 6, integra lo svolgimento dei rapporti mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies del codice civile.

I ristorni di cui al presente articolo attuano il rapporto mutualistico quale indicato nel precedente articolo 4.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**-----

-----**Art. 23 (Organi)**-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) l'Organo amministrativo;-----
- c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge.-----

-----**Art. 24 (Decisioni dei soci)**-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;-----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, II e III comma, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;-----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;-----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

-----**Art. 25 (Assemblee)**-----

Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.-----

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----**Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fusione della Società, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei voti di tutti i Soci.-----

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai Soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.-----

-----**Art. 27 (Votazioni)**-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

-----**Art. 28 (Voto)**-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di otto soci.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il

secondo che collaborano all'impresa, a sensi dell'art. 2539 secondo comma
Cod. Civ.-----

-----**Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)**-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico oppure dal Presidente
dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in
assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col
voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina
del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

-----**Art. 30 (Amministrazione)**-----

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla
decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore
unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----

Qualora la decisione dei soci provveda a nominare il Consiglio di
Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri
variabile da 3 a 5, determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di
amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data
nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo
esercizio della carica. I consiglieri sono rieleggibili.-----

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
Presidente.-----

-----**Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)**-----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse solo le competenze riservate alla decisione dei soci dalla legge o dal presente Statuto.-----

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire, all'Organo Amministrativo ed al Collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

-----**Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)**-----

Il Consiglio di Amministrazione, è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail certificata da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ritualmente convocate, sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Nel caso in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione l'adunanza è comunque valida, anche se non ritualmente convocata, ma ciascuno dei presenti può opporsi alla discussione.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

-----**Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)**-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----**Art. 34 (Compensi all'Organo amministrativo)**-----

L'organo amministrativo non ha diritto a compensi, salvo che non lo decida l'assemblea dei soci, la quale può anche attribuire dei gettoni di presenza.-----

-----**Art. 35 (Rappresentanza)**-----

L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Essi sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, ed hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.-----

L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.--

-----**Art. 36 (Collegio sindacale)**-----

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 Codice Civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di revisione legale dei conti. -----

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.--

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione dei Sindaci è determinata per l'intero triennio dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti iscritti nell'apposito Registro.-----

-----**Art. 37 (Revisione legale dei conti)**-----

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, qualora la legge lo preveda o comunque per volontà dei soci, devono essere nominati uno o più soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti iscritti nell'apposito Registro.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**Art. 38 (Clausola di Mediazione)**-----

Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la cooperativa, da o contro l'Organo Amministrativo, da o contro il Collegio Sindacale o il Revisore Legale (se nominato), da o contro i Liquidatori, prima di adire l'Autorità Giudiziaria deve essere esperito un tentativo di mediazione tramite un Ente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

-----**Art. 39 (Scioglimento anticipato)**-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

-----**Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)**-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59.-----

-----**TITOLO IX**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

-----**Art. 41 (Regolamenti)**-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla decisione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.---

-----**Art. 42 (Rinvio)**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

Dichiarano le Componenti:-----

- che l’indirizzo della sede sociale è inizialmente fissato in Camogli Via Castagneto Seia 31;-----

- che a comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono chiamate:-----

Palombo Valeria – Presidente-----

Rossi Ilaria - Vice Presidente-----

Monforte Lucia – Consigliere-----

le quali tutte accettano.-----

Le componenti si riservano di apportare al presente atto costitutivo e relativo Statuto tutte le modifiche necessarie per ottenere alla Cooperativa anche la qualifica di ONLUS.-----

Le spese di questo atto e conseguenti che ammontano a circa Euro milleduecento (1.200,00) sono a carico della Società. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle componenti che lo approvano. Scritto in parte da me Notaio e in parte da persone di mia fiducia, a mano e con mezzi elettronici a sensi di legge, occupa pagine ventotto e quanto fin qui della ventinovesima di otto fogli e viene sottoscritto dalle componenti e da me Notaio alle ore quattordici e minuti trenta.-----

F.to Valeria Palombo